

Penale Sent. Sez. 3 Num. 30303 Anno 2026
Presidente: ACETO ALDO
Relatore: GAI EMANUELA
Data Udienza: 05/06/2026

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

Rossi Michele nato a BUSSOLENGO il 26/10/1979

Rossi Elisa nato a VERONA il 09/07/1982

Veneta Investimenti Srl Rapp.da Arcai Andrea

avverso l'ordinanza del 27/02/2026 del TRIBUNALE di Brescia

Udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale G. Bertolini che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso presentato nell'interesse di ROSSI Michele e ROSSI Elisa, quali eredi di BERGAMINI Maria Tiziana e il rigetto del ricorso presentato nell'interesse di VENETA INVESTIMENTI S.r.l.

letta la memoria di replica insistendo nell'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, decidendo sull'opposizione, ex art. 667 comma 4 cod. proc. pen., come riqualificata l'impugnazione proposta da Rossi Michele, Rossi Elisa e Veneta Investimenti S.r.l., con ordinanza di Questa Corte in data 09/12/2025 avverso l'ordinanza del medesimo giudice, ex art. 676 cod. proc. pen., con la quale era stata richiesta la revoca della confisca dei beni già appartenenti a Bergamini Maria Tiziana e della Veneta Investimenti srl, l'ha dichiarata inammissibile.

1.1. Il Tribunale ha circoscritto la propria competenza a conoscere l'incidente di esecuzione relativo alla sentenza n. 476/2021 del Tribunale di Brescia

(irrevocabile il 15/0472021) di non doversi procedere nei confronti di Bergami Maria Teresa per morte dell'imputata, rispetto al quale, non essendo stata disposta alcuna confisca, nessuna revoca poteva intervenire; ha rilevato, invece, la propria incompetenza con riguardo a questioni che attengono alle confische disposte nel procedimento penale deciso dalla Corte d'appello di Brescia nei confronti degli imputati Rossi Elisa e Rossi Michele, ormai irrevocabile dopo la pronuncia della Corte di cassazione per quanto qui rileva, e, per l'effetto ha dichiarato inammissibile l'istanza.

2. Avverso l'ordinanza, l'avv. S. Sarti Sartori, difensore di Rossi Elisa, Rossi Michele e della società Veneta Investimenti srl, ha presentato ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per i seguenti motivi enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod.proc.pen.

2.1. Con il primo motivo deducono la violazione dell'arti. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 12 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, 665, 676 cod.proc.pen. Erronea e illegittima qualificazione della confisca su Veneta Investimenti quale confisca diretta in luogo di confisca per equivalente, illegittimo mantenimento della confisca in assenza di titolo. Le sentenze di merito avevano disposto per il capo C) (art. 11 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74) la confisca dei beni di Veneta Investimenti senza nulla aggiungere, sicché era evidente la natura per equivalente della confisca, da cui l'illegittima riqualificazione del titolo esecutivo operata dal giudice dell'esecuzione funzionale a mantenere la misura ablativa ed ad eludere le conseguenze estintive derivanti dall'assenza di condanna.

2.2. Con il secondo motivo deducono la violazione dell'arti. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 12 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, art. 578 bis cod.proc.pen. Assenza totale del presupposto della condanna per tutti gli imputati in relazione al capo C), richiesta di dissequestro totale di quanto sottoposto a sequestro. Nessun imputato risulta essere stato condannato per il capo C), mentre quanto a Bergamini Maria Tiziana la morte dell'imputata estingue il reato e tutti gli effetti penali. In assenza di condanna non sarebbe applicabile l'art. 12 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 e di conseguenza il Tribunale avrebbe dovuto restituire i beni oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti della Bergamini.

Quanto a Rossi Elisa, la pronuncia di estinzione del reato di cui al capo C) rende inapplicabile l'art. 578 bis cod.proc.pen. per i fatti commessi precedentemente alla sua entrata in vigore.

2.3. Con il terzo motivo deducono la motivazione apparente in relazione alla dichiarazione di incompetenza in favore della Corte d'appello di Brescia e vizio di motivazione là dove l'ordinanza impugnata avrebbe riqualificato la confisca nei

confronti di Veneta Investimenti quale confisca diretta e non per equivalente perché privi di collegamento di derivazione diretta da reato, mentre sarebbe pacifico che i beni di Veneta non sarebbero il profitto diretto del reato tributario, il quale consiste nel risparmio di spesa nella disponibilità di S.I.I. e non di Veneta Investimenti.

2.4. Con il quarto motivo deducono la violazione di legge in relazione all'art. 150 cod.pen. e art. 12 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 e vizio di motivazione in relazione alla contraddittorietà della restituzione con riserva. Argomentano i ricorrenti l'illegittimità dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione la quale ha disposto la restituzione ai ricorrenti eredi Bergamini dei beni già di proprietà della defunta assoggettati a sequestro preventivo per equivalente riconoscendo che in difetto di condanna il tribunale avrebbe avuto l'onere di disporre la restituzione dei beni oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente riferibile all'imputata Bergamini. Ha tuttavia subordinato la restituzione alla clausola di salvezza dell'esistenza di vincoli cautelari o di confische sugli stessi beni nei confronti degli aventi diritto alla restituzione. Tale clausola di riserva rende la restituzione meramente teorica in quanto la disposta confisca per il capo C) grava precisamente sui beni di Veneta Investimenti che è riconducibile alla stessa Bergamini, nei confronti della quale si deve disporre la restituzione. Alla data dell'esecuzione del sequestro Veneta Investimenti era controllata al 75% da Bergamini anche tramite la società Gestire, come riconosciuto dal giudice dell'esecuzione, ciò nondimeno il giudice avrebbe scisso, in assenza di alcuna ragione giuridica, le due posizioni per mantenere la disposta confisca. In definitiva, il giudice dell'esecuzione avendo riconosciuto il diritto alla restituzione dei beni di Bergamini per difetto di condanna e avendo riconosciuto la propria competenza per tale posizione avrebbe dovuto estendere la restituzione anche ai beni di Veneta nella misura in cui essi erano riconducibili alla disponibilità di Bergamini tramite Gestire. Il rigetto dell'istanza di Veneta Investimenti e la dichiarazione di incompetenza per la sua posizione sarebbero viziati da violazione di legge in quanto in contrasto con la stessa logica del dissequestro già disposto per Bergamini.

2.5. Con il quinto motivo deducono la violazione di legge in relazione all'art. 323 cod.proc.pen. e art. 12 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74. L'aver disposto la restituzione dei beni, salva l'esistenza di altri vincoli, avrebbe svuotato la restituzione e violato il principio di perdita di efficacia del sequestro.

Da un lato, la sentenza ha dichiarato l'estinzione dei reati ascritti a Bergamini per morte dell'imputata ed avrebbe dovuto ordinare la restituzione di quanto in sequestro, mentre la clausola di salvezza nella misura in cui rinvia alle confische disposte nei confronti degli imputati vanificherebbe la disposta restituzione.

Chiedono l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso presentato nell'interesse di ROSSI Michele e ROSSI Elisa, quali eredi di BERGAMINI Maria Tiziana e il rigetto del ricorso presentato nell'interesse di VENETA INVESTIMENTI srl.

Il difensore ha depositato memoria di replica insistendo nell'accoglimento dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso presentato dall'avv. Sarzi Sartori, nell'interesse della società Veneta Investimenti srl, società terza interessata, è inammissibile perché privo di procura speciale.

La società Veneta Investimenti srl ha avanzato richiesta di revoca della confisca disposta in relazione a reati tributari commessi nel suo interesse. In tema di procedimento di esecuzione, il difensore del terzo interessato, in quanto portatore di interessi meramente civilistici, è legittimato a proporre la richiesta di restituzione dei beni sequestrati o confiscati solo se munito di procura speciale, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 34684 del 14/09/2021, Gobbi, Rv. 282086 – 01).

Secondo il costante orientamento di questa Corte, per i soggetti portatori di interessi meramente civilistici trova applicazione la regola dell'art. 100 cod. proc. pen., la quale prevede espressamente che la parte civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono stare in giudizio solo con il ministero di un difensore munito di procura speciale (Sez. 1, n. 8361 del 10/01/2014, Rv. 259174, Sez. 6, n. 46429 del 17/09/2009, Rv. 245440; Sez. 6, n. 11796 del 4/03/2010, Rv. 246485, Sez. 6, n. 13798 del 20/01/2011, Rv. 249873). La posizione processuale del terzo interessato, infatti, è nettamente distinta, sotto il profilo difensivo, da quella dell'indagato e dell'imputato, i quali, in quanto assoggettati all'azione penale, possono stare in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li rappresenta ex lege ed è titolare di un diritto di impugnazione nell'interesse del proprio assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, che è imposta solo per i casi di atti cd. "personalissimi" (Sez. 2, n. 15097 del 19/03/2014 Guagliardi, Rv. 259429; Sez. 2, n. 661 del 03/12/2013, Rv. 258580).

Non così per il terzo interessato: al pari dei soggetti indicati dall'art. 100 cod. proc. pen., egli è portatore di interessi civilistici, per cui, oltre a non poter

stare personalmente in giudizio, ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore, come del resto avviene nel processo civile ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ.

Quanto al caso in esame, dalla visione degli atti (All. 18) non risulta conferita dal legale rappresentante della società Veneta Investimenti, Andrea Arcai, alcuna procura speciale per la proposizione dell'impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Brescia, risultando solamente conferito il mandato difensivo all'avv. Sarzi Sartori al quale sono state conferite unicamente le facoltà di legge connesse al mandato difensivo.

Va conseguente dichiarato inammissibile il ricorso di Veneta Investimenti con tutte le conseguenze di legge.

2. I ricorsi nell'interesse di Rossi Elisa e Rossi Michele, espressamente presentanti nella qualità di "eredi legittimi di Bergamini Maria Tiziana" sono parimenti inammissibili sulla base delle seguenti ragioni.

Va in primo luogo riassunta la vicenda processuale.

Con sentenza n. 476/2021 dell'11/02/2021, il Tribunale di Brescia aveva dichiarato non luogo a procedere nei confronti di Bergamini Maria Tiziana in ordine ai reati tributari di cui ai capi A, B, C, D, H, per morte imputata. La sentenza non dispone nessun provvedimento di confisca in relazione ai beni alla stessa presi in forza di sequestro preventivo.

Con sentenza di condanna n. 3793/2023, il Tribunale di Brescia, nel parallelo processo nei confronti – tra gli altri – dei coimputati Rossi Michele (capo A limitatamente imposta 2012) e Rossi Elisa (capi C ed F), disponeva la confisca diretta e per equivalente del profitto del reato di cui al capo A e, per quanto rileva, di cui al capo C (beni immobili, rapporti finanziari e quote societarie di Veneta Investimenti Srl fino a concorrenza di euro 10.10498), disponeva altresì la confisca dei beni già di proprietà di Bergamini che non ne aveva più la proprietà essendo deceduta.

Con sentenza in data 18/07/2024, la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia, dichiarava non doversi procedere per prescrizione del reato di cui al capo A (Rossi Michele) e nei confronti di Rossi Elisa per il capo C. La Corte d'appello revocava la confisca per il capo A.

Con sentenza n. 15799/2025, la Corte di cassazione annullava la sentenza della Corte d'appello di Brescia limitatamente alla revoca della confisca di cui al capo A e dichiarava inammissibili nel resto i ricorsi.

Con istanza in data 23/07/2025 Michele Rossi e Elisa Rossi proponevano incidente di esecuzione che veniva dichiarato inammissibile, con ordinanza del 20/10/2025, dal Tribunale di Brescia il quale rilevava che nessuna revoca della

confisca poteva intervenire atteso che con la sentenza n. 476/2021 non era stata disposta; che eventuali questioni attinenti alle confische disposte nell'ambito del procedimento penale davanti alla Corte d'appello di Brescia avrebbero dovuto essere proposte davanti alla Corte territoriale, giudice competente.

Con ordinanza in data 27/02/2026, ex artt. 676, 667 comma 4 cod.proc.pen., decidendo in sede di opposizione, come diversamente qualificata l'impugnazione dei ricorrenti da parte della Corte di cassazione, il Giudice dell'esecuzione: 1) dichiarava inammissibile la richiesta di revoca della confisca disposta in altro procedimento; 2) disponeva l'immediata restituzione agli eredi ROSSI Michele e ROSSI Elisa dei beni oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 12-bis d.l.vo n. 74/2000, beni già di BERGAMINI Maria Tiziana e relativi ai reati contestati, salva l'esistenza di vincoli cautelari o di confische sugli stessi beni; 3) respingeva l'istanza di VENETA INVESTIMENTI srl di restituzione di quanto sequestrato, qualificata la confisca disposta nei confronti della società quale confisca diretta.

Avverso tale pronuncia i fratelli Rossi, nella qualità di eredi di Bergamini Maria Tiziana, e la Veneta Investimenti propongono ricorso per cassazione con il quale censurano la qualificazione della confisca quale confisca diretta, disposta in relazione al capo C) in assenza di condanna degli imputati, l'errata scissione della posizione degli eredi BERGAMINI da quella di VENETA INVESTIMENTI srl; l'errata subordinazione della restituzione alla verifica dell'inesistenza di altri vincoli sui beni, e chiedono la restituzione senza riserve dei beni, già di proprietà di Bergamini Maria Tiziana, sottoposti a confisca disposta con sentenza n. 3793/2023 a carico dei coimputati sui beni di Veneta Investimenti per il capo C).

3. Fatta questa premessa, con riguardo alla posizione di Rossi Michele e Rossi Elisa nella qualità di eredi di Bergamini Maria Tiziana (la posizione di Veneta Investimento è stata trattata supra) va delimitato l'ambito dell'incidente di esecuzione alle sole questioni di esecuzione della sentenza del Tribunale di Brescia n. 476/2021 (irrevocabile il 15/04/2021) di non doversi procedere nei confronti di Bergami Maria Teresa per morte dell'imputata, come perimetrata la competenza del Giudice dell'esecuzione nell'ordinanza emessa ex art. 676 cod.proc.pen. e in quella emessa in sede di opposizione, qui impugnata.

Va poi considerato che gli eredi di Bergamini Maria Tiziana, con l'impugnato provvedimento, hanno già ottenuto la restituzione dei beni già di proprietà di Bergamini Maria Tiziana e relativi ai reati a lei contestati (tra cui il capo C) nel procedimento definito con la sentenza n. 476/2021, salva l'esistenza di vincoli cautelari o di confische sugli stessi beni e nei confronti degli aventi diritto alla restituzione.

4. Ciò premesso, le censure come articolate nei motivi di doglianza, che

concernono la richiesta di revoca della confisca del profitto del reato di concorso in sottrazione fraudolenta di cui al capo C) del procedimento penale concluso davanti alla Corte d'appello di Brescia, con sentenza n. 1285/2024, sono inammissibili in quanto trascurano completamente le ragioni della decisione, che ha circoscritto la cognizione del Tribunale alla sola esecuzione della sentenza n. 476 del 2021 nei confronti di Bergamini Maria Tiziana e, per altro verso, la circostanza che il Tribunale ha disposto la revoca della confisca, salva l'esistenza di altri vincoli cautelari o di confische sugli stessi beni, pretendendo che il Tribunale, quale giudice dell'esecuzione, decida anche su questione di esecuzione che esulano dal perimetro della sua cognizione, come esplicitamente perimetrato, ed avendo, il Tribunale, declinato la propria competenza in favore della Corte d'appello di Brescia, quale giudice dell'esecuzione della sentenza n. 1285/2024, per tutte le questioni di esecuzione nascenti da tale pronuncia, ivi compresa la questione degli eventuali vincoli e/o confische disposte sui beni già di Bergamini Maria Teresa e oggetto di restituzione.

La salvezza dell'esistenza di altri vincoli eventualmente disposti da altre autorità giudiziarie costituisce conseguenza fisiologica del fatto che il giudice della esecuzione non può che conoscere del provvedimento in relazione al quale è funzionalmente competente a decidere, non potendo egli disporre dei vincoli eventualmente imposti da provvedimenti che sono estranei alla sua competenza. La clausola di salvezza è una presa d'atto di tale (in)competenza, non è determinazione che contraddice la sua decisione.

5. Anche i ricorsi di Rossi Elisa e Rossi Michele, presentanti nella qualità di "eredi legittimi di Bergamini Maria Tiziana" devono essere dichiarati inammissibili. Tutti i ricorrenti devono, poi, essere condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi sia stato presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 05/06/2026

Il Consigliere estensore
EMANUELA GAI

Il Presidente
ALDO ACETO

